



# **IL TRIBUNALE DI PISTOIA**

## **UFFICIO CONCURSUALE**

### **IL GIUDICE**

Dott.ssa Nicoletta Mari Caterina Curci

Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 60-1/2026 **R.G.** presentata il 13.5.2026 da PANI FEDERICA, nata a Cagliari il 29.9.1984 e residente in Pistoia alla via Salutati Coluccio n.15 (C.F.PNAFRC84P69B354D), sottoscritta altresì da AMOROTTI DAVID, nato a Pistoia il 6.2.1979 ed ivi residente alla via Don Minzoni n.5 (C.F. MRTDVD79B06G713H), in veste di assuntore;

letta la relazione redatta dal gestore della crisi, dott. Luca Vannini, ed esaminati gli atti allegati;

letta la relazione integrativa del gestore della crisi depositata l'11.6.2026 ad evasione della richiesta di chiarimenti formulata da questo giudice con decreto del 15.5.2026;

ha emesso il seguente

### **DECRETO**

Con ricorso proposto il 13.5.2026 PANI FEDERICA, unitamente a DAVID AMOROTTI - la prima, in veste di sovraindebitata, ed il secondo, in veste di assuntore - hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede la messa a disposizione dei creditori della somma di € 15.000,00, da parte del terzo assuntore, somma da distribuirsi liberamente (non, quindi, nel rispetto dell'ordine dei privilegi, proprio in quanto integrante *finanza esterna*), ma tale da garantire: il pagamento integrale delle spese di procedura, in unica soluzione entro un mese dal passaggio della sentenza di omologazione; il pagamento integrale dei creditori privilegiati, sempre in unica soluzione ed entro un mese dal passaggio della sentenza di omologazione; il pagamento dei creditori chirografari e, in specie, di ING Bank, Yunited Credit e Dinamica Retail s.p.a., con la medesima tempistica, nella misura del 23,31% del loro ammontare.

I proponenti hanno chiesto al Tribunale di adottare i provvedimenti di cui all'art. 70 CCII ai fini dell'omologa, rassegnando le seguenti ulteriori conclusioni: *<< che l'Ill.mo Tribunale di Pistoia voglia ammettere Federica Pani alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a norma dell'articolo 67 CCII secondo il piano e la proposta ai creditori già sopraindicati; che disponga il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di Federica e il divieto di acquisire cause di prelazione non concordate fino alla conclusione del procedimento; che disponga la cessazione della cessazione della quota di un quinto dello stipendio a favore della Dinamica Retail*

*spa; verificatesi presupposti di legge nel corso della procedura, che l'Ill.mo Tribunale voglia omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di Federica Pani>>.*

\*\*\*

La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.

**1.** La debitrice Federica Pani è una consumatrice in stato di sovraindebitamento, trattandosi di persona fisica che non svolge attività d'impresa (né l'ha mai svolta), che non possiede beni immobili né beni mobili, fatta eccezione per la quota indivisa pari a ½ di un bene mobile registrato al quale è stato attribuito il valore di € 5.000,00, che è titolare di un reddito lordo da lavoro dipendente pari a € 2.152,99 per 14 mensilità (inclusivo di lavoro straordinario), quantificato dal gestore in misura netta mensile pari a € 2.090,51 (cfr. pag. 3 della relazione del 12.5.2026).

A fronte di tale entrata, sostiene spese fisse di mantenimento per sé e per la figlia con lei convivente per € 1.415,00 (di cui € 450 a titolo di canone di locazione), con un residuo netto pari a € 676,50 insufficiente a consentirle il pagamento regolare delle rate dei finanziamenti in essere, pari a € 769,09 su base mensile, a cui devono aggiungersi ulteriori esposizioni debitorie per € 9.539,76.

Il rilievo basta a positivamente riscontrare la sussistenza di uno stato di sovraindebitamento nell'accezione di cui all'art. 2, lett. c) CCII.

**2.** A corredo della proposta è stata depositata la documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, in specie: l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione; la descrizione del patrimonio (composto come sopra); la dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (anche dell'assuntore); le buste paga di Federica Pani, da dicembre 2025 a marzo 2026; l'indicazione delle somme occorrenti per il mantenimento proprio e della propria famiglia.

**3.1.** Alla proposta è allegata la relazione del gestore della crisi contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei presunti compensi dovuti allo stesso gestore della crisi).

**3.2.** la relazione dell'OCC contiene altresì il vaglio critico circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori, concluso positivamente ovverosia con il riscontro della corretta valutazione del merito creditizio della Pani al momento della concessione dei singoli finanziamenti rimasti poi parzialmente inadempiti.

**3.3.** L'OCC risulta aver dato notizia dell'incarico all'agente della riscossione, agli uffici fiscali e agli enti locali territorialmente competenti, i quali hanno fornito comunicazione della esistenza dei

debiti tributari accertati, corrispondenti a quelli esposti nel ricorso introduttivo, ma non anche di accertamenti pendenti.

4. Non risulta che il debitore, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stato esdebitato né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

5. Stando alla ricostruzione compiuta dall'OCC, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*, posto che: al momento della contrazione di ogni nuovo finanziamento, la debitrice era in regola con il pagamento delle rate relative a quelli già ottenuti; che alcuni finanziamenti sono stati estinti; che almeno fino alla drastica riduzione dello stipendio subita nell'aprile 2020, con la collocazione in Cassa Integrazione a zero ore, occorsa nel contesto della pandemia da Covid, aveva potuto contare su uno stipendio che le consentiva di onorare gli impegni di spesa e provvedere al mantenimento proprio e della figlia, con ulteriore un margine, sia pure esiguo, di sostenibilità; che aveva fatto ricorso ai crediti al consumo per soddisfare esigenze non voluttuarie quali l'acquisto di arredo per la casa condotta in locazione, per spese sanitarie destinate alla figlia e per l'acquisto di un'autovettura (cointestata con la madre).

Non risulta poi che la Pani abbia condotto uno stile di vita sproporzionato rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Risulta, piuttosto, compiutamente ricostruita la riferibilità dello stato di sovraindebitamento di Federica Pani ad eventi non prevedibili quali: la separazione dal coniuge con conseguente necessità di farsi carico della gestione della figlia minore con lei convivente; il collocamento in Cassa Integrazione a zero ore; il trasferimento in altra abitazione più vicina alla stazione ferroviaria, condotta in locazione ma non arredata, con conseguente necessità di acquistare il mobilio primario; la necessità di acquistare una nuova autovettura in sostituzione della precedente non più funzionante, per soddisfare le esigenze di mobilità quotidiana; la scelta di rassegnare le dimissioni previa individuazione di una nuova occupazione, con destinazione del TFR maturato alla finanziaria già cessionaria del quinto del suo stipendio.

In verità, la ricostruzione compiuta dal gestore della crisi nella relazione dell'11.5.2026 evidenzia, in specie nel 2021, una situazione di estrema criticità posto che, in occasione della contrazione, in data 9.3.2021, di un finanziamento con la Yunited da rimborsare a mezzo di rate mensili dell'importo di € 166, Federica Pani percepiva un reddito netto mensile di € 1.128,00, versava rate di rimborso in favore di altre finanziarie per € 205, sosteneva spese di canone di locazione e condominiali (fisse) per € 450,00, e doveva comunque provvedere al mantenimento proprio e della figlia.

Analoghe e ancor più severe considerazioni possono essere svolte con riferimento al finanziamento contratto il 25.10.2021, per l'importo netto di € 4.000,00, con rate mensili da € 81,00, tenuto conto della identità del reddito netto mensili e delle spese sopra indicate.

E', tuttavia, comprovato che la Pani abbia potuto contare sul costante supporto dei genitori, concretatosi in cinque bonifici bancari ricevuti tra il dicembre del 2020 e il luglio del 2021 per complessivi € 2.300,00 e che la figlia con lei convivente, nello stesso periodo, abbia beneficiato di un assegno di mantenimento, da parte del padre, dell'importo mensile di € 200,00.

Mette conto altresì evidenziare che l'esposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'ALIA per imposte riferibili alle annualità 2015 e 2019, ammontante in totale a € 825,37 già nel 2020, non si era concretata in atti esecutivi e/o cautelari sì da rendere chiaramente percepibile alla Pani l'insostenibilità dei nuovi finanziamenti.

Gli elementi di valutazione evincibili dal carteggio inducono a ritenere che il sovraindebitamento della proponente sia scaturito da una sottovalutazione delle esigenze di mantenimento mensili proprie e della figlia con lei convivente o, in altri termini, da una superficiale ponderazione della capacità di onorare tutti gli impegni assunti con puntualità, pur conservando un dignitoso stile di vita, atteggiamenti entrambi iscrivibili nell'alveo della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa, infatti, questo tribunale che nella vigenza del CCII - come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020- *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di assolvere regolarmente le obbligazioni in corso di assunzione ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio, e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da assoluta irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di una verosimile eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile, anche quale integrato dal

costante supporto parentale, a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

Come affermato da parte della giurisprudenza di merito, nella valutazione della condotta del consumatore <<l'oggettiva sproporzione originaria tra capacità reddituali-patrimoniali ed obbligazioni assunte certamente mantiene un rilievo nell'ambito dei parametri ex art. 69 CCII, specie ove sia palese e manifesta, ma nell'ambito di una valutazione complessiva, orientata a considerare ostativi solo i "requisiti negativi", secondo le clausole generali indicate, a carattere prevalentemente "soggettivo">> (v. CdA di Firenze sent. 2261 dell'8.11.2023 in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it) ). Secondo la citata pronuncia della CdA di Firenze (e negli stessi termini CdA Bologna sent. 309 del 9.2.2024, in Il Fallimento n. 4/2024, pag. 593), l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti va negato al consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi del caso concreto, compresi i livelli culturali, le ragioni dell'indebitamento e la sua evoluzione nel tempo.

La modestia delle rate di rimborso dei finanziamenti contratti e poi rimasti insoluti, a fronte del mantenimento in regolare ammortamento di tutti i pregressi rapporti, al momento dell'assunzione dei nuovi impegni di spesa, la destinazione delle somme mutate al soddisfacimento di bisogni essenziali ed il ragionevole affidamento riposto nel supporto finanziario garantito dai genitori, inducono questo tribunale ad inscrivere l'atteggiamento soggettivo della Pani nella nozione di "colpa lieve".

D'altronde è proprio con riferimento a questa ipotesi che può essere ascritta rilevanza alla (eventuale) responsabilità del creditore nella concessione avventata del finanziamento, come circostanza idonea ad incidere sul processo valutativo del debitore, inducendolo in errore o semplicemente sviando la sua attenzione da un corretto vaglio di sostenibilità.

Ebbene, nel caso in esame, non può omettersi di evidenziare che, in sede di delibazione dell'operato dei soggetti finanziatori, l'OCC non abbia riscontrato alcuna erronea valutazione del cd. "merito creditizio" dell'istante, il che corrobora il convincimento del tribunale in punto di non imputabilità del sovraindebitamento ad una grave negligenza della debitrice.

**6.** Deve essere accolta la richiesta di sospensione della cessione del quinto dello stipendio in favore della Dynamica Retail s.p.a., inscrivibile tra le "*altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento*", previste dal quarto comma dell'art. 70 CCII.

L'art. 67, terzo comma, CCII (al pari dell'art. 8, comma 1 *bis*, L. 3/2012) abilita il consumatore sovraindebitato a prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, come, appunto, accaduto nel caso in esame.

L'art. 71, terzo comma, CCII prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai crediti anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70, comma 1, CCII.

La norma ancora temporalmente gli effetti vincolanti del piano di ristrutturazione omologato alla pubblicità del decreto di ammissione, salvaguardando, attraverso la sanzione d'inefficacia, tanto le risorse patrimoniali e/o finanziarie destinate al pagamento dei creditori (nella misura e nei termini di cui al piano omologato), quanto il trattamento tra i creditori, per come proposto nel medesimo piano.

In termini generali, quindi, ove il consumatore abbia incluso nel piano di ristrutturazione i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, la sospensione delle cessioni *in itinere* si profila funzionale vuoi alla cristallizzazione della debitoria al momento della presentazione della proposta vuoi a preservare le risorse funzionali alla ristrutturazione delle passività (per come proposta nel piano) per il tempo occorrente alla conclusione del procedimento, secondo il paradigma proprio delle misure *cautelari*, piuttosto che *protettive*, previste dall'art. 2 del CCII.

La misura richiesta appare funzionale ad evitare che la durata del procedimento possa avvantaggiare alcuni creditori a scapito di altri, alterando di fatto il trattamento di cui al piano; appare, infatti, evidente che, in caso di mancata sospensione, si consentirebbe a taluni creditori "anteriori", prima ancora della omologazione, di soddisfarsi al di fuori del "concorso" ipotizzato nel piano, impedendone la pedissequa esecuzione. Risponde pertanto alla finalità di preservare la tenuta del piano di ristrutturazione prospettato anche nel corso del procedimento finalizzato alla sua omologazione, rendere recessiva qualsivoglia posizione preferenziale acquisita antecedentemente all'apertura della procedura e non ancora esauritasi.

Trattasi allora di una misura coerente con le misure protettive "tipiche" di sospensione di tutte le procedure esecutive o cautelari eventualmente pendenti sul patrimonio del debitore (ma, nel caso concreto, inesistenti) ovvero di divieto di nuove azioni esecutive o cautelari, previste dall'art. 70, quarto comma, CCII, e che, quindi, al pari di queste ultime, in difetto di elementi di valutazione di segno contrario, merita di essere adottata.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'ammissione della proposta con adozione delle misure richieste.

**P. Q. M.**

**Dichiara** ammissibili la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di PANI FEDERICA (C.F.PNAFRC84P69B354D) sottoscritta da AMOROTTI DAVID (C.F. MRTDVD79B06G713H), in veste di assuntore e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, dott. Luca Vannini, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale il 19.10.2022 e visionabile sul sito del tribunale;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura del gestore della crisi.

**Dispone:**

1. il divieto d'intraprendere azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui redditi di Federica Pani;
2. la sospensione della cessione del quinto dello stipendio in favore della Dinamica Retail s.p.a. sino alla conclusione del presente procedimento

**Dispone che il gestore della crisi:**

- trasmetta copia del presente decreto al datore di lavoro della proponente affinché sospenda l'effettuazione delle trattenute in favore di Dinamica Retail s.p.a.;
- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto: 1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 2) inviti i creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata avvertendoli che, in mancanza, le future comunicazioni saranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione del decreto potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al gestore della crisi

Così deciso in Pistoia il 14/06/2026

**Il Giudice**  
**dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci**